

CII.

TORNATA ANTIMERIDIANA DEL 4 LUGLIO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Pagamento all'ospedale civile di Verona delle spedalità prestate a stranieri dal 17 gennaio 1891 a tutto dicembre 1900 » (N. 171) — Approvazione del progetto di legge: « Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate alla Società cooperativa fra gli operai muratori di Roma ed alle Società cooperative di Romagna » (N. 182) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 183) — Approvazione del progetto di legge: « Cessione al municipio di Napoli del fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini » (N. 188) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni pei depositi di allevamento cavalli » (N. 193) — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito » (N. 194) — Parlano i senatori Pelloux Luigi, Durand de la Penne ed il ministro della guerra — Rinviasi l'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la trasformazione di 30 milioni di monete di bronzo in altrettanta somma di nichelio puro » (N. 190) — Parlano, nella discussione generale, il relatore senatore Mezzanotte ed il ministro del tesoro — Chiusura della discussione generale — Senza discussione si approvano i cinque articoli del progetto — Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore dei comuni di Acerenza in provincia di Potenza e Colliano in provincia di Salerno, danneggiati dalle frane » (N. 202) — Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900 e nel primo semestre 1901 » (N. 204) — Annunzio e svolgimento di una interpellanza del senatore Durand de la Penne al ministro della guerra — Parlano l'interpellante ed il ministro della guerra — L'interpellanza è esaurita.*

La seduta è aperta alle ore 9 e 45.

Sono presenti i ministri dell'interno, del tesoro e della guerra.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Pagamento all' Ospedale civile di Ve-

rona delle spedalità prestate a stranieri dal 17 gennaio 1891 a tutto dicembre 1900 » (N. 171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Pagamento all'Ospedale civile di Verona delle spedalità prestate a stranieri dal 17 gennaio 1891 a tutto dicembre 1900 ».

Prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento di L. 36,548 90 a favore dell'Ospedale civico di Verona per rette d'infermi poveri appartenenti all'Impero Austro-Ungarico.

La detta somma verrà iscritta in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1900 901, insieme a quella che risulterà dovuta dal computo tanto degli interessi relativi, dalla data della citazione, al giorno in cui potrà avvenire il pagamento del debito, quanto delle spese di giudizio poste a carico dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate alla Società cooperativa fra gli operai muratori di Roma ed alle Società cooperative di Romagna » (N. 182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge: « Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate alla Società cooperativa fra gli operai muratori di Roma ed alle Società cooperative di Romagna ».

Prego il senatore segretario Di Prampero, di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 182).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si procederà ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento del debito verso la Banca d'Ita-

lia, per le somministrazioni dalla medesima fatte alla Società cooperativa degli operai muratori di Roma ed alle Società cooperative di Romagna.

(Approvato).

Art. 2.

A tale scopo verrà stanziata in un apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-1901, la somma di L. 237,071.59 occorrente per pagare il capitale di L. 143,554.81 e gl'interessi fino al 31 dicembre 1900, oltre quella necessaria per provvedere alla liquidazione degli interessi dal 1° gennaio 1901 al giorno del pagamento.

(Approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 183).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge e della relativa tabella.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 812,000 e le diminuzioni di stanziamenti per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1900-901.

Maggiori assegnazioni.

Cap. 11. Indennità di traslocamento agli impiegati L.	10,000
» 12. Ispezioni e missioni amministrative »	70,000
» 14. Telegrammi da spedirsi all' estero (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	6,000
» 16. Spese di stampa »	12,000
» 17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . »	18,000
» 20. Spese casuali »	75,000
» 24. Archivi di Stato - Spese d' ufficio »	6,000
» 26. Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio »	8,000
» 42. Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi »	50,000
» 43. Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mo- bili, ecc. »	6,000
» 46. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Con- siglio superiore di sanità e ai Consigli provinciali sa- nitari »	5,000
» 48. Spesa pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto di strumenti e spese varie »	5,000
» 49. Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie »	30,000
» 49 bis. Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Meda- glie ai benemeriti della salute pubblica »	10,000
» 54. Stazioni sanitarie - Retribuzioni al personale sanitario, am- ministrativo e di basso servizio assunto in via tempo- ranea »	4,000
» 62. Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti »	105,000
» 74. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri »	10,000
» 84. Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari . . »	12,000
» 91. Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio »	200,000
» 92. Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie »	70,000
» 96. Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie »	60,000
» 101. Carceri - Manutenzione dei fabbricati »	40,000
	L. 812,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 1. Ministero - Personale (<i>Spese fisse</i>)	L.	20,000
» 23. Archivi di Stato - Personale (<i>Spese fisse</i>)	»	15,000
» 27. Amministrazione provinciale - Personale (<i>Spese fisse</i>)	»	15,000
» 47 bis. Laboratorio per la preparazione e pel controllo dei vaccini, virus, sieri curativi, tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine - Personale (<i>Spese fisse</i>) - Legge 21 dicembre 1899, n. 472	»	17,000
» 48 bis. Spese pel funzionamento del laboratorio per la preparazione e pel controllo di vaccini, virus, sieri curativi, tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine - Legge 21 dicembre 1899, n. 472	»	20,000
» 58. Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (<i>Spese fisse</i>)	»	150,000
» 60. Guardie di città - Personale (<i>Spese fisse</i>)	»	60,000
» 87. Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie	»	500,000
» 106. Assegni di disponibilità (<i>Spese fisse</i>)	»	15,000
	L.	<u>812,000</u>

PRESIDENTE. La discussione è aperta su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Cessione al Municipio di Napoli del fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini » (N. 188).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Cessione al municipio di Napoli del fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge:

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

V. Stampato N. 188.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al municipio di Napoli il fabbricato

detto della Maddalena ai Cristallini, del quale il municipio ha già l'uso, in cambio di quello di Donnalbina, che gli era stato ceduto per effetto della legge 7 luglio 1866, e che, per virtù della presente legge, rientra nella disposizione del Fondo pel culto.

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo per il culto cederà gratuitamente e interamente il detto fabbricato di Donnalbina all'Opera pia Casa Paterna Ravaschieri, comprese quelle parti che si trovino destinate ad uso produttivo di rendita.

(Approvato).

Art. 3.

Gli atti di cessione o di concessione richiesti per l'attuazione della presente legge, saranno esenti da qualunque tassa.

(Approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1901

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni pei depositi di allevamento cavalli » (N. 193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni pei depositi di allevamento cavalli ».

Prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura del progetto di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, non altrimenti necessari ai depositi stessi, sarà versato in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Con decreto del ministro del tesoro sarà, in ogni esercizio finanziario, iscritto in aumento al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra l'importo ricavato dalla alienazione dei prodotti ora detti, effettivamente versato in tesoreria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge:

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. Esercito » (N. 194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito ».

Prego il senatore segretario Di Prampero, di dar lettura del progetto di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Alla tabella II della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito - testo unico approvato con Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 380 - sono arretrate le seguenti modificazioni:

Nell'annotazione 2, dopo le parole « e dei Reali Principi » sono inserite le altre: « ed il

comandante dello squadrone Carabinieri Reali guardie del Re ».

Nell'annotazione 3, sono soppresse le parole: « nei distretti militari », ed alle parole: « iscritti nel quadro di avanzamento per turno di anzianità » sono sostituite le altre: « con quattro o più anni di grado, e che prestino effettivo servizio ai reggimenti »; e dopo le parole « nella scuola di guerra » inserire le altre: « nella scuola centrale di fanteria ».

Nell'annotazione 7, dopo le parole: « non spettano razioni foraggio », sono inserite le altre: « agli ufficiali dei distretti ».

PRESIDENTE. La discussione è aperta su questo disegno di legge:

PELLOUX LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX LUIGI. Tengo a dire poche parole su questa questione, perchè nella discussione che è avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, sono state interpretate in vario modo le poche cose che ho detto in Senato in occasione della discussione del bilancio della guerra: desidero perciò di togliere ogni equivoco.

Sono generalmente, e tengo ad essere chiaro ed esplicito, e credo anche di essere un tantino coerente alle idee che ho sempre professato, tanto più quando nessuna ragione plausibile è venuta a portarmi a modificarle.

Sono io il ministro della guerra che nel 1891 ha chiesto ed ottenuto dal Parlamento, di togliere il cavallo ai capitani di fanteria, ad eccezione di una piccola parte di essi.

Le ragioni che a ciò mi avevano indotto, sono molte, e moltissimi sono gli argomenti coi quali fu sostenuta quella discussione nei due rami del Parlamento; e la situazione di oggi, tecnicamente parlando, è ancora quella che era allora.

Però riconosco che, all'infuori della questione tecnica, ci sono state delle circostanze che sono venute a modificare il contorno.

Io, proponendo di togliere il cavallo ai capitani di fanteria, contavo sopra un *ringiovanimento* dei quadri, ed invece è avvenuto un *invecchiamento*.

Questo ha naturalmente portato alla necessità di qualche provvedimento.

Io sono sempre del parere che il ringiova-

nimento dei quadri, sarà la migliore risoluzione di tutte queste questioni.

Ma l'onor. ministro della guerra, date queste circostanze, ha proposto al Parlamento di ridare il cavallo ad un numero di capitani maggiore di quello che lo hanno presentemente, ed in ciò io concordo col ministro della guerra; nel senso però, per conto mio, di considerare questa concessione come un'attenuante alle condizioni attuali dei quadri degli ufficiali inferiori di fanteria.

Nell'altro ramo del Parlamento si è accesa una discussione per sapere se questo cavallo si doveva dare a tutti i capitani che avevano 4 anni o più di grado, oppure a quelli che avevano 6 anni di grado.

La proposta del signor ministro è di darlo a quelli che hanno 4 anni di grado, ed io confesso che, entro quei limiti, non mi occupo di questo particolare, se cioè debbano essere 4 piuttosto che 6 anni di grado.

Non ho per ciò difficoltà ad approvare la proposta del ministro e vi darò il mio voto.

Però, siccome nella discussione che è avvenuta, si è accennato, come già ho detto in Senato, all'intenzione di dare col tempo il cavallo a tutti i capitani, io devo dichiarare che: se questa proposta verrà, la combatterò il meglio che potrò, perchè ritengo che prima di addivenire ad un provvedimento simile ci sono altri provvedimenti da prendere, ci sono nell'esercito altre miserie che hanno bisogno di essere curate.

Quando avremo fatto questo, e non sarà tanto presto, si potrà pensare ai cavalli.

Non ho altro da dire.

DURAND DE LA PENNE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DURAND DE LA PENNE. Io non entrerò in merito della questione dei cavalli ai capitani; desidero soltanto che il Senato mi permetta di far rilevare un inconveniente, o meglio una lacuna.

Noi abbiamo nell'esercito 2 reggimenti zappatori ed uno minatori del genio i quali hanno ciascuno 4 aiutanti maggiori in seconda, gli unici dell'esercito che non abbiano cavallo.

Io aveva pregato vivamente il ministro della guerra di proporre con questa legge la concessione dei cavalli a quest'aiutanti maggiori, ma questo non è stato fatto. Allo stato delle cose

è naturale che non è il caso di modificare la legge per tirare in lungo ancora un vantaggio che si vuol dare ai capitani, e pertanto io mi rivolgo semplicemente al ministro della guerra, perchè egli voglia trovare un ripiego per togliere questo inconveniente; ripiego che si presenta di assai facile attuazione, concedendo a questi ufficiali il cosiddetto cavallo di carica, come nei nostri reggimenti del genio è già concesso ai tenenti anziani che hanno il comando di una compagnia.

Questa è la preghiera che io rivolgo al ministro della guerra.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onorevole senatore Pelloux delle sue dichiarazioni e concordo con lui sulla convenienza di dare il passo alla questione del ringiovanimento dei quadri, relativamente a quella del completamento dei cavalli ai capitani.

Come ho detto nell'altro ramo del Parlamento ho messo allo studio, ed è a buon porto, la questione dell'avanzamento dei subalterni e su ciò mi riservo di concretare poi un progetto in autunno.

In quanto agli aiutanti maggiori del genio, dichiaro all'onorevole senatore De la Penne che se fosse stato presentato un emendamento in proposito, io l'avrei accettato subito, perchè riconosco anch'io che questi aiutanti maggiori dovrebbero essere a cavallo.

Quando mi fu fatto cenno di questa proposta la legge era già presentata.

Quanto al ripiego di dar loro o meno il cavallo di carica, lo studierò; non prendo impegno, ma se sarà possibile mi dichiaro fin d'ora favorevole.

Quando una tale possibilità non vi fosse, mi riservo di provvedere in qualche modo al primo ritocco della legge.

DURAND DE LA PENNE. Ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola la discussione è chiusa, e, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: «Provvedimenti per la trasformazione di 30 milioni di monete di bronzo in altrettanta somma di nichelio puro» (N. 190).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: la

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la trasformazione di 30 milioni di monete di bronzo in altrettanta somma di monete di nichelio puro».

Prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 199).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Mezzanotte relatore.

MEZZANOTTE, *relatore*. L'onor. ministro avrà rilevato dalla relazione che la Commissione permanente di finanze ha accolto con favore questo disegno di legge, lasciando alla prudenza ben nota di lui le modalità riguardanti il tipo e il valore delle monete. Ma poichè per i precedenti, e specialmente per la legge organica del 1862, il Parlamento è entrato sempre in questi particolari, la Commissione ha stimato, sia per l'ora del tempo, sia per lasciare una certa libertà al ministro del tesoro, di regolare la cosa nel migliore interesse dell'erario e di limitarsi ad invitarlo a talune dichiarazioni, sia sulle conseguenze di finanza della doppia operazione di vendita e di acquisto, sia sui particolari di valore e di tipo delle nuove monete.

Io pertanto lo prego di voler dare al Senato gli indicati chiarimenti.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Non posso certo pretendere che il Senato ammetta che io mi sia molto diffuso nella relazione con la quale ho presentato il disegno di legge che ora gli sta innanzi.

Ma se dovetti riuscire molto succinto nella esposizione dei motivi che lo suffragano, tale riserbo non dipese certo da minor deferenza verso l'Alto Consesso; esso mi fu imposto dalla natura delle materie che la legge intende di regolare.

Praticamente tradotto, il disegno di legge si risolve in due operazioni mercantili: una di vendita di rame e bronzo ed altra di compra di nichelio. Se avessi pubblicato già da qualche mese addietro quello che io pensava dell'acquisto e della vendita dei due metalli, evidentemente avrei danneggiato l'interesse dello Stato; e ne sono convinto anche per la circostanza che vado ad esporre.

Tra le prime e le ultime offerte che ebbi da case fornitrici si è già raggiunto un distacco notevole e tutto a beneficio dell'erario; nè credo siasi ancora detta l'ultima parola.

Del resto ho seguita la pratica comune degli affari.

Quando si va a comprare una merce, se si dicesse anticipatamente quello che s'intende pagarla, evidentemente non la si avrebbe mai a meno del prezzo indicato: egualmente quando si vuol vendere, se si annuncia senz'altro il prezzo per il quale si cederebbe una merce, nessuno viene più ad offrire un centesimo di vantaggio.

Queste considerazioni basteranno, io spero, a scagionarmi di avere tenuto una motivazione che potè apparire troppo concisa alla Commissione di finanze del Senato.

Vengo ai quesiti che la Commissione stessa mi rivolge.

Gli effetti finanziari della legge sono necessariamente subordinati al tipo ed al valore che avranno le monete nuove.

È inutile che io dica che il nichelio vale molto di più del rame; costa il quadruplo ed anche qualche cosa di più. Però la differenza del maggior costo viene compensata comodamente dal minor peso del metallo che occorre per le nuove monete, in confronto di quelle che si surrogano.

La moneta di nichel ha appunto il vantaggio di poter ricevere un valore artificiale di molto superiore a quella di bronzo, malgrado il suo peso notabilmente minore.

Posso assicurare il Senato che nessuna spesa sosterrà lo Stato per la proposta trasformazione, avremo anzi un vantaggio finanziario. Se la Camera dei deputati non avesse creduto di escluder la coniazione delle monete da 50 centesimi ci saremmo avvicinati al beneficio di un milione. Ora, il valore della moneta dovendo essere minore, sarà anche minore il beneficio

ed il medesimo dipenderà dal numero dei multipli che saranno rappresentati dalla nuova moneta di nichelio, in confronto di quella di bronzo.

Quanto al valore da attribuirsi alla nuova moneta, io non ha preso alcuna decisione definitiva. Dissi già nell'altro ramo del Parlamento che intendevo sentire le opinioni di persone competenti, e questo farò in modo semplice e spiccio, senza addivenire a nomine solenni di Commissioni, per poter decidere colla necessaria sollecitudine.

Ma voglia riflettere il Senato che ormai non ho gran facoltà di scelta.

Non posso coniare il pezzo da 50 centesimi, ed evidentemente non posso coniare monete da 20 centesimi di nichel puro, essendo già in circolazione quelle di lega dello stesso valore. La nuova moneta dovrà essere necessariamente frazionaria della lira, cioè il suo multiplo e sotto multiplo dovranno combinarsi colla lira, quindi restano disponibili i soli valori di 40 o di 25 centesimi.

Non ho altra scelta, ed a questa mi determinerò dopo aver udite le opinioni degli uomini competenti in materia, per quanto mi sarà possibile.

Aggiungo un'ultima dichiarazione.

A qualcuno è apparsa eccessiva la quantità della moneta che io chiesi facoltà di trasformare, e di fatti non intendo punto di eseguire l'operazione di un solo tratto. La dividerò molto probabilmente in due parti forse eguali, ed in due tempi, una da farsi subito, l'altra quando si sarà conosciuta l'accoglienza che il pubblico farà alla nuova moneta.

Ho creduto opportuno di chiedere l'autorizzazione complessiva per non riportare innanzi al Parlamento, e forse in breve scorcio di tempo, una questione che per sè stessa non è di grande importanza.

Dissi già le ragioni per le quali a me importa di avere la facoltà della trasformazione.

Una somma rilevante di moneta di bronzo superiore ai cinque milioni, è già immobilizzata; ma non mi preoccupa soltanto questa quantità che sta nelle tesorerie, bensì mi dà pensiero il gran numero delle domande che ad ogni giorno e da tutti i centri italiani mi arrivano perchè si diminuisca la circolazione del bronzo. In pochi giorni ho ricevuto, in pro-

posito, un fascio di telegrammi e qualcuno da mercati importantissimi, dove il ritiro dovrebbe farsi per importi assai rilevanti.

Non so spiegarmi questa ripulsione quasi improvvisa: ma forse è la solita suggestione dell'esempio.

Appena si è sentito che il Governo aveva accordato di diminuire la circolazione del bronzo in molti luoghi, tutti vollero altrettanto!

Nei limiti del ragionevole, credo ormai una necessità l'accordare una diminuzione in generale a quanti la chiedono, ed è questo il motivo per il quale ho esteso la domanda fino ai 30 milioni, ma credo che si potrà mantenere la operazione in confini assai più limitati.

Spero che queste mie dichiarazioni appagheranno il Senato e l'onorevole Mezzanotte. (*Approvazioni*).

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. La Commissione di finanze è lietissima di aver provocato queste dichiarazioni dall'onorevole ministro del tesoro, e come egli stesso riconosce, e come il Senato ha potuto rilevare, queste dichiarazioni hanno costituito un necessario complemento della parte, diciamo così, d'istruttoria del disegno di legge che per tante ragioni non ha potuto essere completo, come sarebbe stato desiderabile.

Quanto alle conseguenze finanziarie, la Commissione divide perfettamente il criterio dell'onorevole ministro del tesoro, ossia di non definire con soverchia precisione gli elementi, che concorrono alla doppia operazione. Era peraltro necessario che si conoscesse così in larghe linee, come oggi l'onorevole ministro ci ha fatto conoscere, se da quella operazione si preveda perdita o guadagno, e quali i limiti approssimativi o dell'uno che dell'altro, e per questa parte la Commissione divide gli apprezzamenti dell'onorevole ministro.

Io ho detto, e si rileva dalla relazione, che anche lo speciale argomento richiede una certa elasticità e un certo affidamento nella prudenza dell'onorevole ministro, e quindi dopo le dichiarazioni che egli ha fatto, e dopo di aver fatto conoscere i limiti ristretti della sua sfera d'azione, la Commissione non ha che a confermare quanto al riguardo ha esposto nella relazione.

Effettivamente due soli tipi sono da consi-

gliare, come ha detto l'onorevole ministro, quello da 25 e quello da 40 centesimi, e forse uno, perchè anche quello da 40 non sarà tanto acconcio, sia perchè non è un summultiple della lira, sia perchè si accosterà troppo alla moneta di 50 centesimi; ma questo è un mio apprezzamento personale; ad ogni modo non ci sono che due tipi fra cui scegliere; e però la facoltà di scelta è molto limitata.

Considerazioni presso che identiche potrei fare per il valore e per il peso.

Finalmente, non so se ho bene inteso, pare che sia anche intenzione dell'onorevole ministro, in vista dell'ingombro della moneta erosa di cui la Commissione si è dato carico e non soltanto a riguardo dell'ingombro avvenuto nelle casse del tesoro per 5 milioni, che forse adesso saranno pervenuti a misura maggiore, ma anche a riguardo dell'ingombro che è nel paese, e di cui ora l'onorevole ministro ha favorito darci notizie più particolareggiate, io credo, ripeto, che sia nelle sue intenzioni pure, di limitare la circolazione della moneta erosa, per non limitare i provvedimenti alla sola sostituzione di moneta più comoda.

Ciò detto, conchiudo che la Commissione si dichiara soddisfatta delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e raccomanda ancora una volta al Senato di volere accogliere favorevolmente il presente disegno di legge.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ringrazio l'onorevole senatore Mezzanotte della sua piena adesione al disegno di legge. Ma parmi doveroso aggiungere qualche parola intorno alle ragioni che si possono addurre circa all'opportunità di coniare monete da 40 oppure da 20 centesimi...

MEZZANOTTE, *relatore*. Ma io esprimevo una mia opinione.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ma siccome ella ha detto che i pezzi da 40 centesimi non corrispondono alle migliori esigenze, così mi permetto far presente al Senato una circostanza di fatto della quale si deve tener conto. Il mercato italiano, non so per quale ragione, ha respinto dalla circolazione i pezzi da 50 centesimi di argento, forse per la facilità colla quale si

logorano, o forse per essere monete troppo piccole, e quindi soggette a perdersi facilmente.

Nelle casse dello Stato giacciono circa venti milioni di monete d'argento divisionali.

Di queste, milioni sette e mezzo sono rappresentati da monete logore da 50 centesimi, il che sarebbe appunto prova che questa moneta è meno resistente e si presta meno ad una buona funzione di circolazione.

Ma altri otto milioni pure da 50 centesimi stanno egualmente nelle tesorerie in rappresentanza dei buoni di cassa, che si prescrivono il 31 dicembre dell'anno corrente.

Ora neppure questa grossa somma si potrebbe rimettere in circolazione senza contrastare il desiderio del pubblico, che non accetta volentieri la moneta argentea da 50 centesimi. Può dirsi che in fatto questa moneta è già scomparsa.

Originariamente se ne coniò per 30 milioni. Da 15 a 16 milioni trovansi già come dissi, nelle casse dello Stato, ed il resto deve essere o fuori d'Italia o servi a scopi industriali. Certo in circolazione non se ne vede che rarissimamente.

Ora il fatto di non aversi più moneta divisionale d'argento da 50 centesimi dà luogo a pensare se non sia il caso di avere almeno una moneta erosa di valore alquanto più elevato del solito.

Presento al Senato queste considerazioni perchè, essendosi il senatore Mezzanotte dichiarato contrario al pezzo da 40 centesimi, parmi utile che si conoscano anche le ragioni che possono militare in favore di tale moneta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al ritiro dalla circolazione, e alla vendita, previa deformazione, di tanti pezzi di bronzo da centesimi 5 e 10, *coniati prima* dell'anno 1894, quanti formino la somma di trenta milioni, ed alla sostituzione della corrispondente somma in monete di nichelio puro.

Sarà provveduto con decreto Reale alla determinazione del valore e del tipo dei nuovi

dischi, restando tuttavia esclusa la coniazione di monete da cinquanta centesimi.

(Approvato).

Art. 2.

Per il concentramento e deformazione delle monete di bronzo, per la fabbricazione, emissione, trasporto e distribuzione delle nuove monete di nichelio puro, la relativa spesa sarà iscritta in apposito capitolo nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa per il Ministero del tesoro dall'esercizio 1901-902 all'esercizio 1903-904 incluso, con la denominazione « Spesa per demonetazione di lire 30 milioni in monete di bronzo da 5 e 10 centesimi, e per la coniazione della corrispondente somma in pezzi di nichelio puro ».

(Approvato).

Art. 3.

Per il prodotto della vendita delle suddette monete di bronzo sarà istituito nel bilancio dell'entrata per l'esercizio 1901-902 alla categoria III « Movimento di capitali » un apposito capitolo con la denominazione « Prodotto della vendita di 30 milioni in monete di bronzo da centesimi 5 e 10 ».

(Approvato).

Art. 4.

Il nichelio puro in tondini, che sarà consegnato al Tesoro, sarà esente da dazio doganale d'entrata.

(Approvato).

Art. 5.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno determinate con decreto Reale.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei comuni di Acerenza in provincia di Potenza e Colliano in provincia di Salerno, danneggiati dalle frane » (N. 202).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore

dei comuni di Acerenza in provincia di Potenza e Colliano in provincia di Salerno, danneggiati dalle frane ».

Prego il senatore segretario Di Prampero a voler dar lettura del progetto di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 202).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È accordato, a titolo di concorso, la somma di lire centosettantaseimila al comune di Acerenza (Potenza) con l'obbligo di erogarla nelle opere di consolidamento della frana accaduta il 14 maggio 1901, e di difesa dell'abitato, secondo i modi e le condizioni da stabilirsi con decreto reale.

Le suddette opere dovranno eseguirsi a cura e su progetti del Genio civile approvati dal Consiglio comunale.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti fino alla concorrenza di lire quarantaquattromila al comune di Acerenza per abilitarlo ad eseguire le predette opere di consolidamento e di difesa.

Tale mutuo sarà accordato al comune per la durata di anni 35 e con l'interesse del 5 per cento.

(Approvato).

Art. 3.

Al pagamento delle annualità del mutuo di cui all'articolo precedente, lo Stato contribuirà in ragione del 2 per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; ed a tale scopo sarà iscritta sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la durata di 35 anni la somma annua di lire ottocentottanta.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire sessantacinque mila da accordarsi a titolo di concorso al comune di Acerenza, con l'obbligo di erogarla nella costruzione in muratura di abitazioni da cedere in proprietà a quelli tra i meno agiati che possedevano una casa nell'abitato distrutto dalle frane del 14 maggio 1901.

(Approvato).

Art. 5.

È anche autorizzata la spesa di lire quarantacinquemila da concedere, pure a titolo di concorso al comune di Colliano in provincia di Salerno, per la ricostruzione delle abitazioni dei proprietari meno agiati abbandonate e da abbandonare per l'imminente pericolo di franamenti.

(Approvato).

Art. 6.

Le somme di cui ai precedenti articolo 4 e 5 saranno pagate secondo i modi e le condizioni che verranno stabilite con decreto reale soltanto dopo che saranno stati iniziati i lavori di fabbricazione delle nuove case.

(Approvato).

Art. 7.

La complessiva spesa di lire 286 mila di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 mila per l'esercizio 1901-902 e 86 mila per quello 1902-903.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900 e nel primo semestre del 1901 » (N. 204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900 e nel primo semestre del 1901 ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.
DI PRAMPERO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 204).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire centottanta-cinquemila (L. 185,000,000) da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, allo scopo di riparare i danni cagionati alle opere di conto nazionale dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e del primo semestre 1901.

(Approvato).

Art. 2.

È pure autorizzata la spesa di lire un milione e trecentomila per sussidiare le Province, i Comuni e i Consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane.

I relativi lavori sono dichiarati di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 3.

I sussidi di cui all'art. 2 saranno concessi alle provincie nella misura di un quinto, ed ai comuni e Consorzi in ragione di un quarto, della spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate.

Il Governo avrà facoltà di accordare anticipazioni ed acconti sui sussidi stessi.

(Approvato).

Art. 4.

Sui fondi assegnati con l'art. 2 sarà riservata la somma di lire trecentomila (L. 300,000) per sussidi supplementari a quei comuni sussidiati in base all'art. 2 della presente legge, i quali risultino maggiormente danneggiati ed abbiano minore popolazione e minori risorse per far fronte alle spese delle riparazioni.

L'ammontare complessivo dei due sussidi non potrà in ogni caso eccedere il 50 per cento della spesa strettamente necessaria al ripristino delle opere danneggiate.

(Approvato).

Art. 5.

La ripartizione annuale della spesa di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge viene determinata dalla tabella annessavi.

(Approvato).

Art. 6.

Le domande pel conseguimento dei sussidi di cui alla presente legge, dovranno essere presentate nel perentorio termine di sei mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa.

(Approvato).

Art. 7.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a far prestiti ammortizzabili fino a 35 anni ai Consorzi di comuni ed ai comuni aventi per scopo la riparazione e la ricostruzione di strade e fabbricati ed opere pubbliche consorziali e comunali danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e primo semestre 1901.

(Approvato).

Art. 8.

Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici, o di opere di difesa di proprietà privata, danneggiate o distrutte dalle predette alluvioni e frane, potranno essere consentiti, ai termini della presente legge, dagli Istituti di credito fondiario, dagli Istituti di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere durata maggiore di 35 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualità fisse, che saranno pagate a semestri posticipati e comprenderanno l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.

Per le operazioni da compiersi dagli Istituti di credito fondiario, in base alla presente legge, si deroga alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

(Approvato).

Art. 9.

Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese dagli Istituti sovventori, a garanzia dei mutui suddetti, avranno la priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovranno essere dai proprietari notificate le domande di mutuo, alle quali i creditori stessi avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione o ricostruzione dello stabile ipotecato, o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi con la domanda.

Tali opposizioni saranno risolte dalla Commissione di cui al successivo art. 14 secondo le norme stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 10.

La somma consentita a mutuo, se i lavori di riparazione o di ricostruzione risulteranno già interamente eseguiti all'atto della domanda, potrà essere dall'Istituto sovventore ai privati e dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e consorzi di comuni somministrata su presentazione di un certificato del competente ufficio del Genio civile che attesti la completa esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione.

Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all'atto della domanda, la somma consentita a mutuo potrà essere dall'Istituto sovventore e dalla Cassa depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo, e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente ufficio del Genio civile.

In ogni caso tale certificato sarà esente da bollo.

Se il proprietario del fabbricato distrutto o danneggiato, sopra il quale l'Istituto sovventore prenderà iscrizione ipotecaria, giusta l'articolo 9 della presente legge, non si curasse di provvedere alla ricostruzione o riparazione straordinaria occorrente, il creditore ipotecario avrà diritto di valersi della presente legge per eseguire nel suo interesse i lavori necessari

per la detta ricostruzione o riparazione, ed uguale diritto spetterà all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza del proprietario.

Tanto i proprietari, quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari, che eventualmente si sostituissero ai diritti dei primi secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere, senza un mutuo, ai termini della presente legge, provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione ed alla riparazione del fabbricato distrutto e danneggiato od all'opera di difesa di cui all'art. 9.

Nel caso della somministrazione del mutuo a rate, il contributo dello Stato, di cui all'articolo 12 della presente legge, sarà commisurato alle somme effettivamente anticipate. Compiuta la somministrazione vi si aggiungerà la parte degli interessi capitalizzati che eccede il contributo pagato dallo Stato e la somma totale così costituita darà l'ammontare definitivo del mutuo.

La durata di anni 35 di cui agli articoli 7 e 8 della legge stessa durerà per il mutuatario, dalla data dell'ultima somministrazione, tranne che per i prestiti con la Cassa depositi, il cui ammortamento comincerà dall'anno successivo a quello della somministrazione della prima rata del prestito.

(Approvato).

Art. 11.

I contributi dello Stato di cui è cenno nella presente legge saranno esenti dalla tassa di ricchezza mobile.

I contratti di mutuo previsti dalla presente legge, saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Tutti gli atti occorrenti alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà e il valore dei fabbricati o fondi offerti in garanzia dei mutui, saranno stesi in carta libera, rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 12.

Al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari che saranno consentiti in base alla presente legge, ed a termini degli articoli 7 e 8, lo Stato contribuirà in ragione del due per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale servizio sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura e commercio per la durata di 35 anni la somma di L. 200,000.

Le eventuali eccedenze sulla predetta somma annua da iscriversi nel bilancio del predetto Ministero rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui in garanzia e pagamento dei crediti degli enti ed istituti sovventori per il capitale e per gli accessori.

(Approvato).

Art. 13.

Le domande per il conseguimento dei mutui in conformità degli articoli 7 e 8 della presente legge, corredate di tutti i documenti prescritti dal regolamento di cui all'art. 15 della legge stessa, saranno dirette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e presentate al sindaco del comune nel termine perentorio di sei mesi dalla data della pubblicazione del citato regolamento.

I contratti di mutuo dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data del relativo decreto ministeriale di concessione, sotto pena di decadenza. Se il mutuo si somministra a rate, la somministrazione di questo dovrà essere compiuta entro 18 mesi dalla stipulazione del contratto.

(Approvato).

Art. 14.

È istituita una Commissione da nominarsi con decreto reale, con sede in Roma, e composta di 5 membri, per dare parere sulle domande di prestiti e con le altre attribuzioni che saranno fissate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

È data facoltà al Governo di fare il regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato oggi a scrutinio segreto.

Annunzio e svolgimento di una interpellanza del senatore Durand de la Penne al ministro della guerra.

PRESIDENTE. Do lettura di una interrogazione presentata dal senatore Durand de la Penne al ministro della guerra, così concepita:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro della guerra sul sistema seguito per la promozione dei colonnelli delle varie armi al grado di maggior generale ».

Il ministro della guerra è presente; lo prego di dire se accetta questa interpellanza e quando intenda rispondermi.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. L'accetto e son pronto a rispondermi anche subito.

PRESIDENTE. Allora, se il Senato consente, ha facoltà di parlare il senatore Durand de la Penne per svolgere la sua interpellanza.

DURAND DE LA PENNE. Cercherò di esporre brevemente quanto mi interessa di dire tanto più che non ho mozioni da proporre, nè soluzioni da aspettare per il momento. Ho domandato la parola unicamente per esporre la questione, salvo poi ad essere risolta nel modo che si crederà possibile. Se l'onorevole presidente, l'onorevole ministro ed il Senato lo consentono dirò subito di che si tratta, leggendo più presto che posso, ciò che ho scritto al riguardo:

« L'art. 27 della legge sull'avanzamento del regio esercito stabilisce tanti ruoli d'anzianità quante sono le armi e i corpi, nei quali ruoli sono iscritti per grado tutti gli ufficiali superiori ed inferiori.

Pei generali, l'articolo stesso, prescrive un ruolo unico d'anzianità, difatti voi trovate, nella parte prima dell'Annuario, sotto la rubrica « ruoli di anzianità degli ufficiali », un ruolo unico pei generali (e esclusi i medici), e poi tanti ruoli separati per armi e corpi.

I colonnelli, invece d'essere riuniti in un unico ruolo, quale usavasi negli annuari anteriori alla legge, trovansi divisi nei diversi ruoli delle rispettive armi.

L'art. 30 stabilisce, che in conformità dei ruoli d'anzianità si compilino annualmente, per ogni arma o corpo, tanti quadri d'avanzamento

quanti sono i gradi: quindi anche pei colonnelli si dovrebbero compilare tanti quadri d'avanzamento distinti quanti sono i ruoli d'anzianità, ossia quante sono le armi.

Da ciò ne verrebbe che, dovendosi per esempio coprire la carica di comandante di brigata di cavalleria, si dovrebbe ricorrere al quadro d'avanzamento speciale dei colonnelli di cavalleria e promuovere il primo iscrittovi.

E così per coprire un posto di comandante d'artiglieria, si promuoverebbe il primo iscritto nel quadro d'avanzamento speciale dei colonnelli di artiglieria, e via dicendo.

Ma se così dovrebbe essere, stando a quello che prescrive la legge, ben diverso è invece il modo con cui si procede effettivamente.

In pratica si forma un quadro unico d'avanzamento dei colonnelli di tutte le armi, inscrivendoveli promiscuamente per ordine d'anzianità. Occorrendo poi di coprire un posto vacante di maggior generale, vi si destina il primo dei colonnelli giudicati idonei a quella carica che si trovino iscritti nel quadro d'avanzamento unico; se però egli non è il più anziano del quadro, non viene promosso maggior generale, ma semplicemente *incaricato*, e deve aspettare ad esser promosso finché non lo siano stati tutti quelli iscritti nel quadro prima di lui, ossia di lui più anziani; ciò che avverrà solo di mano in mano che rendansi vacanti cariche di generale, alle quali quelli siano idonei.

Ciò è in aperta opposizione alla legge, la quale proclama all'art. 1 che « nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici » ed all'art. 42 stabilisce che « le promozioni ai vari gradi di generale si fanno esclusivamente a scelta ».

Ora da queste disposizioni evidentemente consegue, che chi non è idoneo ad una data carica di generale non ha alcun diritto ad esservi promosso, nè può ritardare la promozione di un altro che, sebbene meno anziano di lui, ha la idoneità a quella carica, non potendosi aver riguardo all'anzianità nelle promozioni ai gradi di generale, che la legge ha stabilito siano da farsi esclusivamente a scelta.

Volendo dare una spiegazione del perchè sia stato finora seguito il metodo che ho descritto, io non saprei trovarla se non nel fatto, che

così si era sempre fatto in passato, anteriormente alla legge del luglio 1896. Negli annuari militari, infatti, anteriori al 1897 trovavasi sempre, dopo il ruolo unico dei generali, anche il ruolo unico di anzianità dei colonnelli, ed allora, in corrispondenza a questo, poteva farsi anche il relativo quadro unico d'avanzamento.

Veramente a me pare necessario di ricorrere a questa spiegazione, in quanto che il metodo, di cui si vuol trovar la ragione, era stato inaugurato e seguito nei due anni che passarono fra la emanazione della legge 2 luglio 1896 e la approvazione del regolamento 19 maggio 1898.

Ma dacchè questo è stato pubblicato, si potrebbe forse dar la colpa del seguito sistema al § 167 del regolamento.

Questo infatti dice testualmente: « Per l'avanzamento al grado di maggior generale si compila un quadro d'avanzamento a scelta unico dei colonnelli delle varie armi e del corpo di stato maggiore ».

Ed io vi confesso che a tutta prima io era stato indotto a credere che questa disposizione del regolamento fosse contraria alla legge al pari del sistema seguito in questi cinque anni nel promuovere i colonnelli a maggior generale.

Ma la considerazione della indiscutibile competenza dei compilatori di questo regolamento, e del Consiglio di Stato, che ebbe ad esaminarlo, mi indusse a ben ponderare il valore della disposizione del § 167 e a cercarne la giusta interpretazione. Giunto dopo tale studio a rendermene un criterio esatto, finii per convincermi, che in opposizione alla legge era bensì la interpretazione e l'applicazione fattane dal Ministero, ma non la disposizione in sé stessa.

E infatti, il prescrivere di formar un quadro a scelta unico dei colonnelli delle diverse armi e del corpo di stato maggiore non implica necessariamente la prescrizione, che nella loro promozione debba seguirsi l'ordine in cui sono iscritti, ordine che essendo quello dell'anzianità, non sempre può conciliarsi colle due condizioni cardinali poste dalla legge, della idoneità cioè e della scelta.

E allora, si dirà, a quale scopo prescrivere la formazione del quadro unico di tutti i colon-

nelli, se poi non è possibile di seguirlo nelle promozioni a generale?

La ragione di tale quadro unico vi è realmente. E ve la spiego.

Già vi dissi, come secondo la legge vi devono essere tanti quadri d'avanzamento dei colonnelli quanti sono i loro ruoli d'anzianità, ossia quanti sono le diverse armi.

Vi dissi pure che dovendosi fare, ad esempio, un comandante di brigata di cavalleria sarebbe dovuto prender il quadro d'avanzamento dei colonnelli di cavalleria e promuovere maggior generale il primo iscrittovi.

Bisogna però che aggiunga che questo metodo sarebbe corretto solo quando non si potessero trovare colonnelli idonei a comandare una brigata di cavalleria che fra i colonnelli di quest'arma.

Ma invece può accadere ed accade, che la Commissione centrale d'avanzamento, cui spetta a tenore del paragrafo 163 del regolamento di designare gli ufficiali generali alle diverse cariche per essi stabilite dalla legge sull'ordinamento dell'esercito, dichiarò idoneo al comando di una brigata di cavalleria un colonnello che non sia di cavalleria.

Per trovare adunque il colonnello cui spetta di esser promosso e destinato al comando della brigata di cavalleria vacante, non si può prescindere dall'esaminare tutti i quadri d'avanzamento speciali delle diverse armi e verificare se non vi sia un colonnello più anziano del primo iscritto nel quadro dei colonnelli di cavalleria, che sia stato dichiarato idoneo alla carica di comandante di brigata di cavalleria.

Ora, per evitare errori, per non commettere dimenticanze, è necessario di fare un quadro unico dei colonnelli delle diverse armi, che sarebbe così il riassunto di tutti i quadri speciali, e nel quale i colonnelli siano iscritti promiscuamente secondo l'ordine dell'anzianità rispettiva, colla indicazione, accanto al nome di ciascuno delle diverse cariche a cui è idoneo. E allora, per ritornare all'esempio che ho addotto, al posto vacante di comandante di brigata di cavalleria si promuoverà il primo che, scorrendo il quadro unico, si troverà designato come idoneo a tale comando, sia esso poi di cavalleria, o di artiglieria, o di stato maggiore.

Ecco, onorevoli colleghi, la ragione e lo scopo del quadro unico d'avanzamento dei colonnelli

a maggior generale, prescritto dal paragrafo 167 del regolamento; il quale mentre è consentaneo alle altre disposizioni circa la designazione della idoneità, ben lungi dal riuscire in opposizione alla legge, quando sia adoperato nel ragionevole modo che ho indicato, ne assicura anzi il pieno adempimento, ossia l'osservanza delle due condizioni dell'idoneità e della scelta, a cui essa prescrive che debbano soddisfare le promozioni dei generali.

Quello che è contrario alla legge ed al regolamento è invece il modo con cui viene adoperato il quadro unico d'avanzamento dei colonnelli, sospendendo cioè la promozione del primo iscrittovi come idoneo ad una determinata carica, finchè abbiano potuto essere promossi quelli iscritti bensì prima di lui, ma non idonei a quella carica, che si tratta di coprire.

A questa deduzione io son venuto esaminando semplicemente il regolamento, quale esso venne emanato il 19 maggio 1898.

Ma debbo dirvi che essa è pienamente confermata dalle aggiunte e varianti, che a quel regolamento furono apportate un anno dopo con R. decreto 25 maggio 1899 pubblicato coll'atto n. 135 del Giornale militare di quell'anno.

Con quel R. decreto fu introdotto nel regolamento il paragrafo 90 *bis* che dice testualmente:

« La promozione ai gradi di ufficiale generale è subordinata alle condizioni che vi sia vacante il posto di titolare di una carica attribuita al grado immediatamente superiore, per la quale il candidato sia giudicato idoneo giusta il disposto dal primo capoverso del paragrafo 163 ».

Conseguenza logica e necessaria di questa disposizione è appunto la deduzione già da me fatta, cioè che, se i primi iscritti nel quadro unico d'avanzamento dei colonnelli non sono idonei a cariche spettanti al grado di maggior generale, le quali siano vacanti, essi non hanno diritto a promozione: questa spetta invece a coloro ai quali sia stata riconosciuta tale idoneità.

A conferma di questa interpretazione, lo stesso R. decreto 25 maggio 1899 ha prescritto che al paragrafo 85 fosse aggiunto come primo capoverso il seguente:

« Nell'applicazione del disposto dal paragrafo 83 agli ufficiali iscritti nei quadri d'avan-

zamento ai gradi di generali si tiene conto di quanto prescrive il paragrafo 90 *bis* ».

Ora, siccome il paragrafo 83 è quello in cui viene stabilita la massima generale, che la promozione, di mano in mano che si fa vacante un posto, spetta al primo iscritto nel rispettivo quadro di avanzamento, così l'aggiunta fatta al paragrafo 85 tende a stabilire che a quella massima debba farsi eccezione nelle promozioni ai gradi di generale, e l'eccezione non è altra che questa, che ove il primo iscritto nel quadro unico non sia idoneo alla carica spettante al posto vacante, spetti non più a lui la promozione ma al primo fra gl'iscritti dopo di lui che abbia tale idoneità; come appunto io anche indipendentemente da positive affermazioni, e col semplice raziocinio vi dissi doversi interpretare la prescrizione del quadro unico dei colonnelli fatto dal paragrafo 167, che servi invece finora a trasgredire legge e regolamento.

Ma quello su cui mi preme di richiamare la vostra attenzione, onorevoli senatori, è il modo con cui venne finora applicato quel paragrafo 90-*bis*, che in se stesso risponde al concetto della legge; modo il quale viene a creare uno stato d'inferiorità per le armi speciali, con grave danno morale e materiale dei loro ufficiali.

Ecco infatti che cosa accade.

Si rendono vacanti dei posti di comandante di artiglieria o genio? Ebbene, se i colonnelli di queste armi idonei a coprirli non sono i primi iscritti nel quadro unico, allora in omaggio a questo, non vengono promossi, ma sono però incaricati di quei comandi, e rimangono in tale posizione degli anni; con quali e quanti danni ed inconvenienti personali e di servizio, è superfluo spiegare.

Si rendono invece vacanti dei posti di comandanti di divisione? Ebbene, se i primi iscritti nel quadro unico d'avanzamento dei maggiori generali, sono, mettiamo, generali del genio, dichiarati idonei alla carica di ispettori della loro arma, ma non anche al comando di divisione, allora senza ritardo alcuno, vengono promossi altri maggiori generali ancorchè siano iscritti dopo di quelli.

Così adunque, nella promozione a maggiori generali, i colonnelli delle armi speciali non sono promossi quando loro spetta, perchè iscritti non primi nel quadro unico; nella pro-

mozione poi e tenenti generali, i maggiori generali delle armi speciali vengono senza riguardo scavalcati da altri, come se fossero iscritti in un quadro speciale, e non più nel quadro unico.

Vengono dunque usati nei due casi due pesi e due misure, ma sempre a danno degli ufficiali delle armi speciali.

Eppure, se fosse giusto ritardare la promozione dei colonnelli di queste a maggiori generali per riguardo alla maggiore anzianità di altri d'altre armi, allora dovrebbero per giustizia ritardare anche la promozione a tenenti generali delle armi di linea, quando davanti a loro si trovano dei maggiori generali delle armi speciali.

Se invece è giusto, come io credo che sia, in consonanza alla legge, di non ritardare la nomina a tenenti generali dei maggiori generali idonei a comandi di divisione che siano vacanti quand'anche nel rispettivo quadro unico siano prima di loro iscritti dei maggiori generali delle armi speciali non idonei a quei comandi, allora dev'essere pur promuovere maggiori generali i colonnelli delle armi speciali a quei comandi a cui essi soli sono dichiarati idonei, quand'anche nel rispettivo quadro unico siano prima di loro iscritti altri colonnelli non idonei a quei comandi.

Attualmente vi sono parecchi colonnelli di artiglieria e del genio incaricati di comandi spettanti al grado di maggior generale, ma che non vengono promossi, perchè davanti a loro nel quadro d'avanzamento sono iscritti altri pei quali non si hanno vacanti cariche di maggior generale alle quali sono dichiarati idonei. Essi conoscono il loro diritto, ma si astengono dal farlo valere per un alto sentimento di subordinazione agli intendimenti superiori; ma con ciò essi acquistano un titolo di più alla reintegrazione nel loro diritto.

Ho fondate ragioni per ritenere che l'onorevole ministro sia perfettamente d'accordo con me circa quanto ebbi l'onore di esporvi, ed avrei per conseguenza potuto risparmiarvi la noia di ascoltarvi. Ma non mi basta di avere l'onorevole ministro consenziente nei miei apprezzamenti; io vorrei che egli facesse cessare

questo stato di cose, che dura già da troppo tempo, e lo facesse cessare per le conseguenze gravi che ne possono derivare al prestigio dell'autorità militare, che non deve mai aver torto e soprattutto non deve mai consentire atti ingiusti.

Questioni di avanzamento come queste sono gravi, ed io confido che l'onorevole ministro vorrà provvedere sollecitudine essendo la mia domanda di così evidente giustizia e di tanto semplice attuazione da dover essere accolta colla certezza di fare atto sommamente utile all'interesse dell'esercito.

Non si tratta di fare studi, nè di ottenere approvazioni legislative, si tratta puramente e semplicemente di applicare la legge e il regolamento relativo ».

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.
Gl'inconvenienti che lamenta il senatore De la Penne, come lo riconosce egli stesso, sono inconvenienti antichi. D'altra parte la questione è molto complessa non soltanto dal punto di vista militare, ma anche da quello legale, cosicchè una risposta adeguata mi porterebbe a parlare più di un'ora, ciò che evidentemente non posso fare oggi.

Mi limito dunque a prendere impegno di studiare la questione e di risolverla, per quanto sarà possibile, nel senso desiderato dal senatore Durand De la Penne.

DURAND DE LA PENNE. Ringrazio il signor ministro della sua risposta e confido nella cortesia della Corte dei conti per la retta applicazione di questa disposizione.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Ricordo che la seduta pomeridiana incomincerà alle ore 14.

La seduta è sciolta (ore 11 e 5).

Licenziato per la stampa il 10 luglio 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.